

Cass. pen. Sez. V, 14-02-2005, n. 14566

MASSIME

Nel delitto di sequestro di persona, previsto dall'art. 605 c.p., la costrizione non deve necessariamente estrinsecarsi in mezzi fisici adoperati contro la volontà della persona offesa, ben potendo manifestarsi nella forma della violenza morale, che ricorre in qualsiasi atteggiamento che, in relazione alle particolari circostanze, sia suscettibile di togliere alla vittima la capacità di determinarsi e agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'imputata colpevole di sequestro di persona per avere privato tre adulti ed una minore della libertà personale per quattro giorni, trattenendoli in un appartamento dove li sottoponeva a "riti" particolari, asseritamente destinati a scacciare il demonio dal corpo della bambina).